



COMMERCIALISTI

Gli altri destinatari**Tributaristi, Caf e Ced in attesa di regole**

Il parere n. 99 ha sospeso gli adempimenti antiriciclaggio per tributaristi non iscritti in Albi, Ced e Caaf. Il Dlgs 56/04 aveva nella sua originaria formulazione contemplato solo i professionisti iscritti in albi. Erano invece esclusi i tributaristi non muniti di titolo professionale abilitante. Si veniva a creare in tal modo una evidente disparità di trattamento.

L'articolo 21 della legge comunitaria per il 2005 (n. 29/2006) ha così rimediato accogliendo le doglianze dei tributaristi non iscritti in Albi. È stata perciò inserita all'articolo 2, comma 1 del Dlgs 56/2004 la lettera s-bis, al fine di estendere i doveri di identificazione, registrazione, conservazione e segnalazione a ogni soggetto che renda servizi contabili, compresi gli intermediari fiscali iscritti ai ruoli delle Camere di commercio.

In tal modo, i soggetti che si occupano di tenuta ed elaborazione di contabilità e dichiarazioni fiscali sono tutti coinvolti nell'osservanza delle regole antiriciclaggio, compresi i Caaf e i centri di elaborazione dati gestiti da tali professionisti. Essi dovranno, al pari degli iscritti, attendere all'identificazione della clientela per cui compiano prestazioni professionali afferenti ai macro-mandati di tenuta della contabilità ovvero di predisposizione delle dichiarazioni o ancora di effettuazione degli adempimenti in materia giuslavoristica (prestazioni indicate anche dall'allegato A.2 del provvedimento esplicativo dell'Uic del 24 febbraio 2006 come rilevanti anche ai fini della registrazione nell'archivio antiriciclaggio).

Tuttavia, ai fini della decorrenza effettiva dei loro obblighi, è necessario predispor-

re una specifica normativa regolamentare, essendo il Dm 141/2006 rivolto ai soli professionisti iscritti in albi. Senza l'estensione nei loro confronti anche del regolamento di attuazione — ha chiarito il Comitato antiriciclaggio istituito presso il ministero dell'Economia e con il parere n. 99 del 21 aprile scorso — le disposizioni afferenti l'identificazione, registrazione e segnalazione non sono ancora operative. Essi rimarranno temporaneamente esonerati (nonostante i ricordi al Tar Lazio) almeno sino al 21 ottobre 2006, poiché le modifiche al regolamento attuativo 141 che li riguarderanno dovranno essere operate entro 240 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle integrazioni al Dlgs 56/2004 (23 febbraio 2006).

LU. FE.